

Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

Art. 27

Adesione della Regione Friuli - Venezia Giulia al Centro Triveneto per la cultura e per le arti visive (programma 2.3.8.)

- 1.** Al fine di concorrere ad assicurare agli intellettuali e agli artisti del Friuli - Venezia Giulia e del Triveneto la libera espressione dell' arte e della cultura, nonché la loro diffusione presso le comunità locali, la Regione Friuli - Venezia Giulia aderisce alla costituzione dell' Associazione culturale triveneta << Le Venezie - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive >>, con sede legale in Preganziol, in provincia di Treviso, e sedi locali nella Regione Friuli - Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2.** La Regione Friuli - Venezia Giulia partecipa alla costituzione della Associazione predetta in qualità di socio fondatore, congiuntamente alla Regione Veneto ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è rappresentata negli organi statutari dell' Associazione medesima in termini paritari con gli altri soci.
- 3.** A tale scopo l' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' Associazione di cui al comma 1, una quota associativa annuale ed a concorrere nelle spese di realizzazione del programma annuale di attività.
- 4.** L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a mettere gratuitamente a disposizione dell' Associazione predetta eventuali beni mobili e immobili per le sedi e le attività.
- 5.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.8. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6214 (2.1.162.2.06.04.) con la denominazione << Quota associativa a favore dell' Associazione culturale triveneta " Le Venezie - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive" e concorso nelle spese di realizzazione del programma annuale di attività >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6214 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.